DECRETO DELLA PRESIDENTE

N. 89 del 04/11/2026

OGGETTO: Art. 175, commi 5-bis e 5-quater del D.Lgs. 267/2000 e s.m. Variazione tra macroaggregati all'interno della stessa missione e programma - variazione piano esecutivo di gestione 2026-2028.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **quattro** del mese di **novembre** alle **ore 10:00** nella sede della Comunità della Valle di Cembra, la dott.ssa Laura Tabarelli**,** nella sua qualità di **Presidente della Comunità della Valle di Cembra,** nominata con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 12 del 18/06/2025, con l'assistenza del Segretario della Comunità **avv. Enrico Sartori**, emana il seguente decreto.

LA PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ

Richiamati:

- gli articoli 15, 16 e 17 della L.P. 3/2006 come rispettivamente sostituiti dagli articoli 4, 5, 6 della L.P. n. 7 di data 6 luglio 2022 "Riforma delle comunità modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022";
- la delibera del Consiglio dei Sindaci n.12 del 18/06/2025 con la quale si è proceduto alla nomina della Presidente della Comunità della Valle di Cembra;

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti locali e dei loro Enti ed Organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli Enti locali trentini ed i loro Enti ed Organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

Premesso che la stessa L.P. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali;

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli Enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Rilevata la necessità di procedere a degli storni, come da allegato al presente decreto:

- all'interno della Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale, stornando € 10000,00 dal capitolo 5365 "RETE DELLE RISERVE - CONSERVAZIONE E TUTELA ATTIVA" macroaggregato 3 "Acquisto di beni e servizi" al capitolo 5362 "RETE DELLE RISERVE - COMUNICAZIONE EDUCAZIONE E FORMAZIONE art. 20"RETE DELLE RISERVE - SOSTEGNO PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SOSTENIBILI SUL TERRITORIO"" macroaggregato 4 "Trasferimenti correnti";

Preso atto che l'art. 175, comma 5-bis del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che l'Organo esecutivo, con provvedimento amministrativo, approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata ed accantonata del risultato di Amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 30, comma 3-quinquies;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'Ente;
d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3 bis variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione;

Rilevato che il sopra citato art. 175, al comma 5-quater, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 assegna all'organo esecutivo le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di spesa appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti ed ai trasferimenti in conto capitale;

Atteso che le variazioni oggetto del presente decreto rientrano nelle fattispecie disciplinate dalle norme richiamate, e quindi sono di competenza del Presidente;

Preso atto che lo stesso art. 175, al comma 9, prevede che le variazioni al piano esecutivo di gestione sono di competenza dell'Organo esecutivo e che possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;

Dato atto che la presente variazione non altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2) del D.Lgs. 267/2000, non è necessario acquisire il parere dell'Organo di revisione sulla presente variazione di bilancio;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 per provvedere da subito agli impegni conseguenti;

Preso atto che:

- con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 32 del 15 dicembre 2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028.
- con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 33 del 15 dicembre 2025 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028.
- con decreto della Presidente della Comunità n. 167 del 22 dicembre 2025 è stato approvato, nella sua parte finanziaria, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026 – 2028.

Visti:

- la L.P. n. 18/2015 "modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);
- la L.P. n. 7 di data 6 luglio 2022 "Riforma delle comunità modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022"
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la deliberazione del Consiglio n. 11 del 24 giugno 2019 con la quale si è provveduto alla approvazione del nuovo modello organizzativo della Comunità;
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità della Valle di Cembra;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 6 di data 19 febbraio 2018;

Acquisiti preventivamente, sulla proposta del decreto, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 della L.R. 2/2018.

D E C R E T A

1. di approvare la variazione al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028 per il corrente esercizio, così come risulta dall'allegato n. 1, suddiviso per missioni e programmi, che forma parte integrante ed essenziale del decreto;

2. di dare atto che le variazioni apportate di cui al precedente punto 1. rispettano il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

3. di dichiarare, il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 4, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, per le ragioni espresse in premessa;

4. di dare evidenza che avverso il presente decreto sono ammessi:
   a) opposizione entro il periodo di pubblicazione da presentare al Presidente della Comunità ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
   b) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
   c) in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

   In materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture è ammesso esclusivamente il ricorso giurisdizionale entro 30 giorni, ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.lgs. 02 luglio 2010, n. 104.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

LA PRESIDENTE
dott.ssa Laura Tabarelli

IL SEGRETARIO
avv. Enrico Sartori

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Cembra Lisignago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Enrico Sartori

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Pubblicato all'albo telematico della Comunità sul sito www.albotelematico.tn.it per dieci (10) giorni consecutivi dal 04/11/2026

Provvedimento esecutivo dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione

Cembra Lisignago, li 04/11/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Enrico Sartori